

CODICE COMUNE 11018	Delibera	numero	d a t a
 Città di MAGENTA	C.C.	51	29/10/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima convocazione

L'anno duemilaquattordici (2014), addì ventinove del mese di Ottobre, alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, **presidente** si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. **FARA DAVIDE**.

1.	INVERNIZZI GIANMARCO	Sindaco	SI
2.	COMUNALE VINCENZO		SI
3.	GALEAZZI EUGENIO		SI
4.	MENGONI ELISABETTA		SI
5.	PRETI ELEONORA		SI
6.	MONOLO MARIA TERESA		SI
7.	SCIGLIANO RITA		AG
8.	MAINO MADDALENA LUISA		AG
9.	AMEROSIO ELISABETTA		SI
10.	TOMASSINI TIZIANO		SI
11.	VULCANO MANUEL		SI
12.	VIGLIO NATALE MAURIZIO		SI
13.	MORABITO ROCCO		SI
14.	LAMI GIOVANNI		AG
15.	SGARELLA detto LANTICINA FELICE		SI
16.	GELLI SIMONE		SI
17.	BASILE MARIANGELA		AG

Presenti n. 13 assenti n. 4

CITTA' DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 29/10/2014- ORE 20.30

DELIBERA N. 51

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulle attribuzioni dei consigli comunali e l'articolo 6 dello Statuto comunale, sulla potestà regolamentare;

Considerata la necessità di dotare la Città di Magenta di un regolamento per la rappresentanza istituzionale dell'Ente, che disciplini l'attività comunale in materia;

Dato atto che la disciplina sulla rappresentanza istituzionale dell'Ente si applica all'uso dei simboli della Città, agli incontri ufficiali e agli eventi pubblici, ai patrocini, alle onorificenze e alle adesioni comunali a qualsiasi titolo promosse e comunque a tutte quelle attività di ospitalità, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell'Amministrazione e organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività;

Viste le disposizioni del capo I del titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sugli organi di governo del Comune;

Richiamato il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato 28 maggio 1934, con il quale è stato riconosciuto lo stemma araldico del Comune di Magenta;

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959 con il quale è stato concesso il gonfalone del Comune di Magenta;

Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2003 e n. 16 del 28 gennaio 2003, recanti la realizzazione del logo "Città di Magenta", che conservano efficacia;

Ritenuta la necessità di adottare una disciplina di riferimento per le spese di rappresentanza dell'Ente, assicurando la massima trasparenza e conoscibilità delle stesse e nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006, così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008, con il quale sono state adottate disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche;

Visti il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 14 novembre 2011, e le deliberazioni della Giunta comunale n. 175 del 31 ottobre 2012, recante "Approvazione nuova struttura organizzativa", e n. 34 del 5 marzo 2014, con la quale sono state approvate modifiche alla struttura organizzativa;

Ritenuto infine opportuno revocare la propria deliberazione n. 29 del 28 maggio 2013, con la quale è stato adottato il regolamento per la concessione del patrocinio comunale, la cui disciplina è integrata nel regolamento per la rappresentanza istituzionale dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 9 favorevoli (Gianmarco Invenizzi, Eleonora Preti, Vincenzo Comunale, Eugenio Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Maria Teresa Monolo, Elisabetta Ambrosio Tiziano Tomassini, Manuel Vulcano), n. 4 contrari (Natale Maurizio Viglio, Felice Sgarella detto Lanticina, Simone Gelli, Rocco Morabito) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la rappresentanza dell'Ente, che si compone di n. 36 articoli allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di revocare la propria deliberazione n. 29 del 28 maggio 2013, con la quale è stato adottato il regolamento per la concessione del patrocinio comunale;
3. di dare atto che, con l'approvazione della presente deliberazione, si intendono comunque revocati tutti i precedenti provvedimenti contrari al Regolamento per la rappresentanza dell'Ente.
4. di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore negli stessi termini di esecutività della presente delibera e verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Magenta.

Successivamente con separata votazione:

Con voti n. 9 favorevoli (Gianmarco Invenizzi, Eleonora Preti, Vincenzo Comunale, Eugenio Galeazzi, Elisabetta Mengoni, Maria Teresa Monolo, Elisabetta Ambrosio Tiziano Tomassini, Manuel Vulcano), n. 4 contrari (Natale Maurizio Viglio, Felice Sgarella detto Lanticina, Simone Gelli, Rocco Morabito) e nessun astenuto, resi per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.

CITTA' di MAGENTA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale N. 51 DEL 29.10.14

avente per OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.

PARERI EX ART. 49 COMMA 1 D.LVO 18.08.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Magenta, li' 23.10.14



IL DIRIGENTE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Fara Dott. Davide

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Magenta, li' 23.10.14



IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO
Dott. Davide Fara

Si attesta che la copertura finanziaria della somma di Euro _____ e' garantita mediante assunzione di impegno di spesa n. _____ al Capitolo P.E.G. _____ - Codice _____ - del Bilancio 2013.

Magenta, li'

IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZIARIO
Dott. Davide Fara



CITTA' di MAGENTA

**Regolamento
per la Rappresentanza dell'Ente**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 29.10.14

Indice

Capo I.....	4
Disposizioni generali.....	4
Articolo 1.....	4
(Ambito di applicazione).....	4
Articolo 2.....	4
(Responsabile del cerimoniale).....	4
Articolo 3.....	4
(Funzioni del responsabile del cerimoniale).....	4
Articolo 4.....	5
(Rappresentanza del Sindaco).....	5
Capo II.....	6
Dei simboli comunali.....	6
Articolo 5.....	6
(Stemma araldico).....	6
Articolo 6.....	7
(Gonfalone).....	7
Articolo 7.....	7
(Fascia tricolore).....	7
Articolo 8.....	8
(Libro d'onore).....	8
Articolo 9.....	8
(Lutto cittadino).....	8
Articolo 10.....	8
(Disposizioni particolari per l'uso del gonfalone).....	8
Capo III.....	9
Delle spese di rappresentanza.....	9
Articolo 11.....	9
(Definizione).....	9
Articolo 12.....	9
(Fondo per le spese).....	9
Articolo 13.....	9
(Spese ammissibili).....	9
Articolo 14.....	10
(Rendicontazione).....	10
Capo IV.....	11
Delle cerimonie e degli eventi ufficiali.....	11
Articolo 15.....	11
(Cerimonie).....	11
Articolo 16.....	11
(Ordine delle precedenze delle cariche cittadine).....	11
Articolo 17.....	12
(Disposizioni speciali sull'ordine delle precedenze).....	12
Articolo 18.....	12
(Cerimonie civili, religiose e cortei).....	12
Articolo 19.....	12
(Festività cittadine).....	12
Articolo 20.....	13
(Lutti).....	13
Articolo 21.....	13
(Visite ufficiali).....	13

Capo V	14
Delle onorificenze	14
Articolo 22	14
(Onorificenze cittadine)	14
Articolo 23	14
(Cittadinanza onoraria)	14
Articolo 24	14
(Cittadinanza onoraria speciale)	14
Articolo 25	15
(Simbolo della Città)	15
Articolo 26	15
(Medaglia di benemerenza)	15
Articolo 27	15
(Encomio solenne)	15
Articolo 28	15
(Disciplina comune)	15
Capo VI	16
(Del patrocinio comunale)	16
Articolo 29	16
(Patrocinio comunale)	16
Articolo 30	16
(Soggetti richiedenti)	16
Articolo 31	17
(Requisiti ordinari)	17
Articolo 32	17
(Requisiti in caso di iniziative con finalità di lucro o per soggetti commerciali)	17
Articolo 33	18
(Casi di esclusione)	18
Articolo 34	18
(Concessione del patrocinio)	18
Capo VII	19
(Disposizioni finali)	19
Articolo 35	19
(Attuazione)	19
Articolo 36	19
(Disposizioni finali)	19

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di rappresentanza istituzionale della Città di Magenta.
2. La disciplina sulla rappresentanza istituzionale dell'Ente si applica all'uso dei simboli della Città, agli incontri ufficiali e agli eventi pubblici, ai patrocini, alle onorificenze e alle adesioni comunali a qualsiasi titolo promosse e comunque a tutte quelle attività di ospitalità, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell'Amministrazione e organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività.

Articolo 2

(Responsabile del cerimoniale)

1. Il Sindaco, con proprio decreto, conferisce le funzioni di responsabile del cerimoniale ad un funzionario in servizio nell'Ente. In assenza della nomina, l'incarico è svolto dal dirigente con la maggiore anzianità di servizio presso l'Ente.
2. L'incarico di cui al precedente comma è conferito per la durata massima del mandato elettivo del Sindaco e può essere revocato in qualsiasi momento.
3. Il responsabile del cerimoniale può proporre al Sindaco di nominare ulteriori incaricati, anche appartenenti a servizi diversi dell'Amministrazione, con il compito di collaborare con il responsabile stesso nelle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza.

Articolo 3

(Funzioni del responsabile del cerimoniale)

1. Il responsabile del cerimoniale cura la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento e delle norme e dei principi di buona amministrazione.
2. Il responsabile del cerimoniale svolge attività di sostegno all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite al Sindaco e agli assessori, provvedendo al coordinamento degli impegni e alla predisposizione degli interventi di natura istituzionale o di rappresentanza del Sindaco e dei suoi delegati, ispirandosi a criteri di economicità ed efficienza.

3. Il responsabile del cerimoniale sovrintende all'organizzazione di tutti gli avvenimenti rilevanti e delle ricorrenze significative per l'Ente e impartisce le necessarie istruzioni agli uffici coinvolti, previa informazione ai dirigenti di riferimento di tali articolazioni. Su indicazione del Sindaco, il responsabile del cerimoniale può altresì collaborare con i soggetti promotori nell'organizzazione di eventi patrocinati dall'Ente o comunque di particolare interesse comunale.

4. Spetta in particolare al responsabile del cerimoniale:

- a.) coordinare l'attività dei soggetti interessati all'organizzazione di eventi o cerimonie;
- b.) individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le eventuali modalità di trasporto;
- c.) avvisare, se necessario, l'Autorità di pubblica sicurezza preposta, per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari, e di protezione civile e quelli antincendio;
- d.) predisporre il programma dell'evento o, nei casi di maggior rilievo, proporre l'adozione alla Giunta e darne adeguata informazione interna e poi esterna, provvedendo alla relativa trasmissione alle competenti Autorità di pubblica sicurezza;
- e.) assegnare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante le cerimonie, previa disponibilità da parte del dirigente di riferimento;
- f.) proporre gli inviti e disporre l'invio unitamente agli eventuali contrassegni di accesso;
- g.) sovrintendere alla verifica delle adesioni e disporre l'eventuale posizione dei posti secondo l'ordine delle precedenza;
- h.) comporre nei convegni e manifestazioni pubbliche il tavolo di presidenza, individuare l'oratore, fornire istruzioni per la distribuzione di eventuali pubblicazioni;
- i.) esercitare il controllo generale e coordinare gli aspetti organizzativi e formali dell'evento.

Articolo 4

(Rappresentanza del Sindaco)

1. Secondo le consuetudini in uso nell'Ente, il Sindaco può conferire la rappresentanza del Comune di Magenta ad un assessore o ad un consigliere comunale. In tali casi, il responsabile del cerimoniale presta la propria attività a favore del delegato dal Sindaco e verifica che allo stesso vengano riservati gli stessi riguardi che sarebbero stati riconosciuti all'Autorità delegante, seguendo immediatamente i pari rango, secondo le disposizioni della materia protocollare.

2. La rappresentanza è limitata alla cerimonia per la quale viene conferita e i suoi effetti si esauriscono con la conclusione della cerimonia stessa.

3. Quando il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi di assenza o di impedimento temporaneo o quando ne svolge le funzioni nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, al Vice Sindaco spetta la medesima posizione prevista per il Sindaco.

Capo II

Dei simboli comunali

Articolo 5

(Stemma araldico)

1. Il Comune di Magenta ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma riconosciuto con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato 28 maggio 1934 e così descritto “*Controfasciato d’oro e di nero di 12 pezzi, al capo d’oro carico di un’aquila di nero. Ornamenti esteriori da Comune*”.

2. Lo stemma può essere altresì riprodotto come logo, secondo la descrizione di cui al comma precedente, senza gli ornamenti esteriori da Comune, con i colori originali o in negativo.

3. Lo stemma con la foggia di cui al comma precedente viene usualmente impiegato a cura degli uffici comunali:

- a.) sulla carta e sugli atti d’ufficio;
- b.) sui manifesti pubblici e sugli inviti inviati dal Comune;
- c.) sugli atti e sui documenti relativi a manifestazioni promosse direttamente, compartecipante o patrocinante dal Comune;
- d.) sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- e.) sulle targhe degli uffici e sugli automezzi comunali;
- f.) sul sito internet comunale;
- g.) su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il comune intende riprodurre il suo stemma.

4. L’uso dello stemma civico da parte di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, previo assenso della Giunta comunale, quando ne sia ravvisata l’opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte da cittadini in forma singola o associata.

5. I soggetti autorizzati all’uso dello stemma devono, a richiesta dell’Amministrazione, dimostrare di farne buon uso.

6. Qualora si ravvisi l’improprietà dell’uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l’autorizzazione all’impiego.

7. Quando è esposta la bandiera con lo stemma cittadino, questa segue la bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione europea, salva la precedenza riservata alle bandiere di Stati esteri, Organizzazioni internazionali o di Enti locali superiori.

Articolo 6

(Gonfalone)

1. Il Gonfalone del Comune di Magenta è quello riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, così descritto *“Drappo di colore giallo, ornato agli angoli di ricami d'oro e di nero, caricato dello stemma civico con l'iscrizione centrata in oro «CITTÀ DI MAGENTA»”*.

2. Il drappo del gonfalone è bordato ai lati da due file di rettangoli d'oro e di nero, alternati. L'asta sul quale è issato il Gonfalone è ricoperta di velluto giallo con bullette dorate poste a spirale. Le parti in metallo ed i cordoni saranno dorati. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri sono tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

3. Il gonfalone rappresenta la Città di Magenta nelle manifestazioni civili, religiose, patriottiche, di carattere umanitario e solidaristico, cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

4. Il Sindaco può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone anche in occasione di manifestazioni e iniziative d'interesse per la comunità locale, organizzate da enti che perseguono obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

5. Il Sindaco può altresì prevedere la partecipazione del gonfalone a manifestazioni e iniziative organizzate da altri soggetti pubblici o privati, che si svolgano anche fuori del territorio comunale.

6. Il gonfalone comunale occupa il posto d'onore alle cerimonie locali per le quali è disposta la sua presenza.

7. Se il gonfalone è esposto insieme alla bandiera nazionale e alla bandiera europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime. Quando è presente il gonfalone regionale, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone comunale.

8. Il gonfalone è custodito presso la residenza municipale. Un esemplare è sempre esposto presso la sala del Consiglio comunale.

Articolo 7

(Fascia tricolore)

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

2. Il Sindaco indossa la fascia tricolore in tutte le occasioni nella quali ritenga opportuno rendere visibile la rappresentanza in forma ufficiale dell'Ente e, in ogni caso, quando è accompagnato dal gonfalone.

3. In particolare, il Sindaco indossa la fascia tricolore nelle seguenti occasioni:

- celebrazione di matrimoni civili;
- ricevimenti ufficiali presso la residenza municipale e gemellaggi;
- incontri all'esterno della Città con altri sindaci e amministratori pubblici;
- inaugurazione di opere e rassegne di rilevante importanza;

4. Quando il Sindaco, a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, delega la rappresentanza dell'Ente ad altro Assessore o Consigliere comunale, lo stesso può disporre l'uso della fascia tricolore da parte del delegato. Il delegato del Sindaco indossa in ogni caso la fascia tricolore nelle occasioni previste dal comma precedente.

Articolo 8

(Libro d'onore)

1. Il libro d'onore del Comune di Magenta reca la storia locale e i nomi dei primi cittadini che hanno ricoperto l'incarico dal 1840.
2. Il Sindaco, o il suo delegato, può invitare le personalità che riceve in occasioni di incontri ufficiali a firmare il libro d'onore in ricordo della loro visita alla Città.
3. Il libro d'onore è esposto presso la residenza municipale.

Articolo 9

(Lutto cittadino)

1. Il Sindaco, con proprio decreto, può dichiarare il lutto cittadino in occasione di eventi che coinvolgano la comunità locale o per il decesso di personalità locali, nazionali o straniere significative per la vita della Città.
2. Con il decreto di cui al comma precedente, il Sindaco impartisce le istruzioni per il rispetto del lutto cittadino da parte delle altre amministrazioni pubbliche e delle attività produttive che hanno sede all'interno del territorio comunale, delle associazioni riconosciute dall'Ente e dei singoli cittadini.

Articolo 10

(Disposizioni particolari per l'uso del gonfalone)

1. Quando è disposta la partecipazione del gonfalone comunale ad una cerimonia, deve essere sempre presente il Sindaco o un suo rappresentante ai sensi dell'articolo 4.
2. Il gonfalone comunale, durante i cortei, è sempre sostenuto da un agente di Polizia locale e scortato da due ulteriori agenti di Polizia locale, tutti in uniforme di rappresentanza. Quando è esposto in posizione fissa nel luogo di una cerimonia, il responsabile del cerimoniale può chiedere al comandante della Polizia locale di disporre comunque la scorta d'onore da parte di due agenti di Polizia locale.
3. Il comandante di Polizia locale segnala al responsabile del cerimoniale le occasioni in cui l'organico impegnato in servizio non consenta la composizione completa della scorta d'onore, precisando l'eventualità di destinare al servizio di rappresentanza richiesto un numero di agenti inferiore a quello previsto dal comma precedente o l'impossibilità di accogliere la richiesta. Il responsabile del cerimoniale, apprezzate le circostanze e la natura dell'evento, propone al Sindaco la partecipazione del gonfalone comunale senza la scorta d'onore. In quest'ultimo caso, il Sindaco, su proposta del responsabile del cerimoniale, individua eccezionalmente anche al di fuori del personale dipendente dall'Ente il soggetto incaricato del sostegno al gonfalone.
4. La partecipazione del gonfalone a cerimonie ufficiali di rilevanza cittadina può essere richiesta da associazioni, enti e altre amministrazioni pubbliche al Sindaco che, su proposta del responsabile del cerimoniale, valuta l'opportunità della richiesta e dispone le conseguenti istruzioni.
5. Il gonfalone comunale può cedere la propria posizione solamente ai gonfaloni dei Comuni decorati con medaglia al Valor Militare e al Valor Civile.
5. Il responsabile del cerimoniale è incaricato della custodia degli esemplari del gonfalone comunale.

Capo III

Delle spese di rappresentanza

Articolo 11

(Definizione)

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali alle attività svolte dall'Ente per assicurare la rappresentanza istituzionale della comunità cittadina. Esse sono finalizzate a preservare il prestigio dell'Amministrazione comunale, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto esponentiale della cittadinanza.

2. Il Comune assume le spese di rappresentanza nella massima trasparenza e conoscibilità, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità.

Articolo 12

(Fondo per le spese)

1. Il Dirigente competente costituisce annualmente un fondo cassa per la gestione delle spese di rappresentanza dell'Ente, secondo le norme del regolamento di contabilità e nei limiti delle previsioni di competenza del bilancio per l'esercizio corrente.

2. Al responsabile del cerimoniale, nominato ai sensi del precedente articolo 2, sono conferite le funzioni di agente contabile, secondo le norme del regolamento di contabilità, per la gestione del fondo cassa per le spese di rappresentanza.

Articolo 13

(Spese ammissibili)

1. Il responsabile del cerimoniale provvede direttamente a mezzo del fondo cassa o, in alternativa, propone la spesa al Dirigente competente per le seguenti spese di rappresentanza:

a.) - ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità altamente rappresentative; in tal caso la scelta della tipologia di alloggio e di trasporto dovrà avere riguardo per il prestigio ed il numero dei soggetti interessati; sono sempre escluse le spese di carattere meramente personale degli ospiti;

- omaggi floreali e altri donativi-ricordo in favore di dette autorità e ospiti;

- partecipazione di ospiti a colazioni e cene e inviti a spettacoli, insieme ai rappresentanti dell'Ente strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;

b.) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, prodotti tipici, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per obblighi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e organi di altre

Amministrazioni pubbliche (italiane o straniere) o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

c.) piccole forme di ristoro (coffee break) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasioni di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione;

d.) spese per l'organizzazione di cerimonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni o altre iniziative organizzate dalla Segreteria del Sindaco o dalla Presidenza del Consiglio Comunale, comprensive di tutte le attività accessorie;

e.) onoranze funebri (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, omaggi floreali, presenza del Gonfalone alla cerimonia) in occasione del decesso di personalità, di Amministratori in carica o ex amministratori, loro parenti entro il primo grado o affini entro il secondo, dipendenti in servizio o ex dipendenti, loro parenti entro il primo grado o affini entro il secondo;

f.) donativi-ricordo da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile;

g.) piccole forme di ristoro ai bambini delle scuole, in occasione di speciali ricorrenze.

2. Non sono considerate spese di rappresentanza e non sono pertanto assunte ai sensi del presente regolamento tipologie di spese diverse da quelle previste dal comma precedente. Le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali sono effettuate dall'ufficio competente, nell'ambito delle iniziative comprese nei rispettivi programmi.

3. Le spese per le quali il responsabile del cerimoniale non provvede a mezzo di fondo cassa sono sempre comunicate alla Giunta comunale, nei casi in cui non è altrimenti prevista apposita deliberazione.

Articolo 14

(Rendicontazione)

1. Il responsabile del cerimoniale compila annualmente l'elenco delle spese di rappresentanza, di concerto con il dirigente competente in materia di bilancio, e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

Capo IV

Delle cerimonie e degli eventi ufficiali

Articolo 15

(Cerimonie)

1. Il protocollo delle cerimonie promosse dall'Amministrazione comunale è approvato dal responsabile del cerimoniale, che ne cura la sua redazione e diffusione ai Settori e ai Servizi interessati all'evento.

2. Nei casi in cui il Sindaco indichi al responsabile del cerimoniale di collaborare con i soggetti promotori nell'organizzazione di eventi patrocinati dall'Ente o comunque di particolare interesse comunale, il programma della manifestazione è concordato con tutti i soggetti coinvolti.

Articolo 16

(Ordine delle precedenza delle cariche cittadine)

1. Negli eventi promossi dall'Amministrazione comunale, al Sindaco è riservato in ogni caso il ruolo di presidente della cerimonia, nonché il primo posto. Il Sindaco può cedere la propria posizione all'autorità che riveste la carica più elevata tra quelle che prendono parte all'evento.

2. L'ordine di precedenza tra le cariche cittadine è determinato come segue:

- a.) Vice Sindaco;
- b.) Presidente del Consiglio comunale;
- c.) Assessori;
- d.) Segretario comunale;
- e.) Comandante della Polizia locale;
- f.) Capigruppo consiliari, secondo la consistenza numerica del rispettivo gruppo;
- g.) Consiglieri comunali, secondo la consistenza numerica del gruppo di appartenenza, quindi in ordine alfabetico;
- h.) Dirigenti dell'Amministrazione comunale, secondo l'anzianità di servizio presso l'Ente;
- i.) Presidenti degli organismi istituiti con regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 17

(Disposizioni speciali sull'ordine delle precedenzae)

1. Nelle cerimonie alle quali prendono parte altre Amministrazioni comunali, i rappresentanti e i gonfaloni dei Comuni contermini al territorio del Comune di Magenta precedono, in ordine alfabetico, gli altri Enti locali. I rappresentanti e i gonfaloni dei Comuni di Montebello, Palestro, Solferino e San Martino precedono i rappresentanti e i gonfaloni degli altri Comuni.

2. I rappresentanti e i gonfaloni della Regione Lombardia e della Città di Milano precedono in ogni caso i rappresentanti e i gonfaloni degli altri Enti locali.

Articolo 18

(Cerimonie civili, religiose e cortei)

1. Nelle cerimonie civili, l'ordine di sfilamento del corteo è il seguente:

- a.) Banda musicale di servizio;
- b.) Gagliardetti, stemmi o bandiere d'associazione d'Arma o di associazioni presenti sul territorio comunale;
- c.) Gonfalone comunale, eventualmente preceduto dalla bandiera nazionale;
- d.) Autorità cittadine, secondo l'ordine di precedenza previsto dal presente regolamento.

2. Quando l'Amministrazione comunale prende parte a cerimonie religiose in luoghi di culto, il gonfalone comunale è collocato alla destra dell'altare o di altra posizione centrale di celebrazione del rito.

3. Nelle processioni religiose, la bandiera nazionale e il gonfalone comunale affiancano o seguono immediatamente il ministro di culto, secondo le indicazioni del responsabile del cerimoniale.

4. Nei cortei funebri, il gonfalone precede o affianca il feretro, secondo le indicazioni del responsabile del cerimoniale.

Articolo 19

(Festività cittadine)

1. Ogni prima domenica di giugno la Città di Magenta celebra l'anniversario della battaglia che si svolse sul suo territorio nel 1859. La Giunta adotta ogni anno il programma della cerimonia istituzionale e degli eventuali eventi e manifestazioni collegati.

2. La Città di Magenta celebra il proprio Santo Patrono, San Martino Vescovo, che ricorre nel giorno dell'11 novembre. L'Amministrazione comunale prende atto e collabora nella definizione del programma della ricorrenza in accordo con l'Autorità ecclesiastica locale alla quale compete stabilire la giornata per lo svolgimento della celebrazione.

Articolo 20

(Lutti)

1. Qualora il Sindaco, un Assessore, il Presidente del Consiglio comunale o un Consigliere comunale decedano durante lo svolgimento del mandato, all'ingresso della residenza municipale è affisso l'avviso di lutto.

2. L'Amministrazione comunale, previo assenso della famiglia dello scomparso, stabilisce, su proposta del responsabile del cerimoniale, le forme pubbliche per l'omaggio alla salma e per la partecipazione del gonfalone comunale e di una rappresentanza dell'Ente alla celebrazione funebre.

3. Il Sindaco può disporre che gli onori cittadini siano altresì resi a coloro che abbiano ricoperto una delle cariche indicate al comma 1, anche se cessati dal mandato, nonché a dipendenti comunali in servizio o cessati dal servizio, a cittadini onorari o insigniti di onorificenze e a personalità la cui attività abbia avuto profondo significato civile, politico e religioso per la comunità locale.

Articolo 21

(Visite ufficiali)

1. Il Sindaco, o il suo rappresentante, ricevono di norma le visite ufficiali presso la Residenza municipale. In circostanze particolari, l'incontro può avvenire presso una diversa sede di rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

2. Nei casi di ospiti provenienti da fuori città e quando il rango della carica lo richieda, il Sindaco, in accordo con il responsabile del cerimoniale, può disporre affinché l'autorità attesa in visita ufficiale sia accolta presso il luogo di arrivo da un rappresentante del Comune che lo accompagni sino al luogo dell'incontro con il Sindaco.

Capo V

Delle onorificenze

Articolo 22

(Onorificenze cittadine)

1. Al fine di riconoscere le persone, gli enti o le associazioni che si siano particolarmente distinte, sono istituite le seguenti onorificenze cittadine:

- a.) la cittadinanza onoraria;
- b.) il simbolo della Città;
- c.) la medaglia di benemerenzza;
- d.) l'encomio solenne.

Articolo 23

(Cittadinanza onoraria)

1. La cittadinanza onoraria è conferita dalla Giunta comunale, su proposta del Sindaco e all'unanimità dei suoi componenti, a persone, enti o associazioni che abbiano conseguito importanti e straordinari risultati nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della pace, con iniziative di carattere culturale, sociale o filantropico, o che abbiano compiuto azioni o opere di altissimo valore a favore della Città di Magenta e della sua comunità locale o di rilevanza nazionale o internazionale.

2. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene concessa la cittadinanza onoraria ai sensi del comma precedente è tempestivamente comunicata al Consiglio comunale.

Articolo 24

(Cittadinanza onoraria speciale)

1. È istituita la cittadinanza onoraria speciale per tutti i bambini stranieri nati in Italia, residenti a Magenta al compimento del decimo anno di età o frequentanti l'ultimo anno delle scuole primarie cittadine.

2. La Giunta comunale, entro il 15 ottobre di ogni anno, adotta, con deliberazione approvata all'unanimità dei suoi componenti, l'elenco dei bambini individuati secondo i criteri di cui al comma precedente.

3. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene concessa la cittadinanza onoraria speciale è tempestivamente comunicata al Consiglio comunale.

Articolo 25

(Simbolo della Città)

1. Il simbolo della Città di Magenta è una particolare riproduzione della stemma araldico del Comune che è consegnata dal Sindaco a persone, enti o associazioni che abbiano intrattenuto particolari rapporti di collaborazione o amicizia con la comunità locale, anche in occasione di visite ufficiali o di gemellaggi.

Articolo 26

(Medaglia di benemerenzza)

1. La medaglia di benemerenzza consegnata dal Sindaco costituisce riconoscimento per l'attività di persone, enti o associazioni che si siano distinti per la loro opera a favore della comunità locale o per azioni caratterizzate da spirito di sacrificio o che abbiano avuto particolare risalto pubblico.

Articolo 27

(Encomio solenne)

1. L'encomio solenne è consegnato dal Sindaco a persone, enti o associazioni come riconoscimento per particolari azioni sul piano sociale o professionale connotate da particolare valore e svolte nel territorio comunale o nazionale a seguito di eventi di non comune difficoltà.

Articolo 28

(Disciplina comune)

1. La proposta per il conferimento di una delle onorificenze previste dal presente capo può essere presentata dal Sindaco e dalla Giunta, da ciascun Consigliere comunale o da enti e associazioni iscritte nel registro comunale, purché in quest'ultimo caso corredata da almeno cinquecento firme di cittadini magentini.

2. Possono essere conferite alla memoria di una persona solamente le onorificenze previste dagli articoli 26 e 27.

3. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale, in accordo con il responsabile del cerimoniale, concordano le occasioni nelle quali le onorificenze sono consegnate davanti al Consiglio comunale, eventualmente convocato in seduta straordinaria a seconda delle circostanze.

4. Le onorificenze cittadine possono essere revocate, con deliberazione motivata della Giunta comunale, qualora si accertino situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità.

Capo VI

(Del patrocinio comunale)

Articolo 29

(Patrocinio comunale)

1. Il patrocinio del Comune promuove e sostiene attività ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, artistica, sportiva, scientifica e promozionale della Città, non aventi scopo di lucro ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 32. Rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale.

2. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché abbiano rilevanza per la Città e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

3. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e benefici economici e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

4. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa per cui è stata presentata la richiesta, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Articolo 30

(Soggetti richiedenti)

1. Il patrocinio comunale è concesso alle singole iniziative realizzate da:

a.) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;

b.) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 32;

c.) istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche d'interesse comunale, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;

d.) altri soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività di particolare e straordinaria rilevanza attinenti le finalità istituzionali del Comune di Magenta.

Articolo 31

(Requisiti ordinari)

1. Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:

- a.) apportino un significativo e prestigioso contributo scientifico, culturale ed informativo, nell'ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- b.) dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale, con particolare riferimento a storia, tradizione e abitudini della comunità;
- c.) esprimano o coinvolgano esperti, persone o attività di particolare rilievo nell'ambito di attività sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche;
- d.) non abbiano finalità lucrative;
- e.) identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell'iniziativa ed il numero dei potenziali fruitori;
- f.) siano realizzate nel territorio del comune di Magenta o comunque, se svolte fuori dal territorio cittadino, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del comune di Magenta;
- g.) non siano in contrasto con le funzioni e le attività proprie del Comune.

Articolo 32

(Requisiti in caso di iniziative con finalità di lucro o per soggetti commerciali)

1. Nel caso di richiesta di patrocinio per iniziative con finalità di lucro, oltre ai requisiti previsti dall'articolo precedente, la proposta deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a.) iniziative di particolare rilevanza per la città;
- b.) prevedano che almeno una delle seguenti condizioni sia attuata:
 - b1. devoluzione di fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento. In caso di inottemperanza a quanto previsto l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno tre anni;
 - b2. realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
 - b3. la gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico;
- c.) coinvolgano un rilevante numero di potenziali fruitori.

2. Il patrocinio comunale può altresì essere concesso a soggetti commerciali per le iniziative che soddisfino congiuntamente tutti i requisiti previsti dall'articolo precedente e quelli per le iniziative con finalità di lucro.

Articolo 33

(Casi di esclusione)

1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - a.) promosse da soggetti commerciali, fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente;
 - b.) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo quanto previsto all'articolo precedente;
 - c.) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - d.) non coincidenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

Articolo 34

(Concessione del patrocinio)

1. Il patrocinio comunale è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.
2. Con deliberazione della Giunta comunale sono adottate le ulteriori modalità esecutive per la presentazione delle domande di patrocinio comunale, l'istruttoria delle richieste, gli effetti dell'atto di concessione e le eventuali disposizioni generali necessarie.

Capo VII

(Disposizioni finali)

Articolo 35

(Attuazione)

1. La Giunta comunale, su proposta del Sindaco formulata dal responsabile del cerimoniale, può adottare deliberazioni attuative del presente regolamento, disponendo in particolare le istruzioni operative della disciplina di rappresentanza.

Articolo 36

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni impartite dal Cerimoniale di Stato e le consuetudini di natura protocollare comunemente adottate a livello locale.

Delibera C.C. n. 51 in data 29/10/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ENTE.

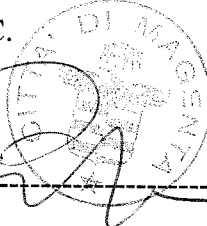
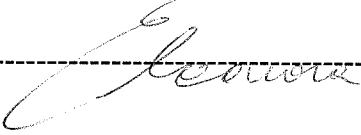
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Eleonora Preti

Dott. FARA DAVIDE


ORIGINALE